Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/2113(INI)

13.10.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla relazione 2023 della Commissione sullo Stato di diritto
(2023/2113(INI))

Relatore per parere (*): Adrián Vázquez Lázara

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Aspetti generali

1. ricorda che la struttura giuridica dell'Unione si basa sul presupposto fondamentale che ciascuno Stato membro condivida con tutti gli altri Stati membri l'insieme dei valori comuni su cui si fonda l'Unione, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea[1]; ricorda inoltre che lo Stato di diritto, quale sancito dal diritto primario dell'UE e ulteriormente definito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), è assimilabile alla democrazia e ai diritti fondamentali; sottolinea che qualsiasi regressione dello Stato di diritto in un determinato Stato membro incide in modo significativo sullo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, nonché sulla fiducia e sul riconoscimento reciproci quali principi guida del diritto dell'UE in questo ambito[2];

2. accoglie con favore la quarta relazione della Commissione sullo Stato di diritto ("la relazione") e ritiene che la revisione periodica dello Stato di diritto sia uno strumento di monitoraggio essenziale; sottolinea, in tale contesto, l'importanza del ricorso a criteri chiari e oggettivi da parte della Commissione nel fornire la propria valutazione, evitando in tal modo le accuse di disparità di trattamento degli Stati membri o l'uso esclusivo di dati selettivi; plaude, a tale proposito, all'approccio della Commissione di ricevere i contributi degli Stati membri, promuovendo in tal modo il dialogo comune; accoglie con favore la nuova classificazione adottata dalla Commissione in merito alla misurazione dei progressi compiuti rispetto alle raccomandazioni formulate in passato, con quattro categorie: (a) nessun progresso, (b) progressi modesti, (c) progressi significativi e (d) piena attuazione; sottolinea, alla luce dei problemi relativi alla raccolta di dati statistici da parte degli Stati membri, l'utilità di strumenti del Consiglio d'Europa quali le relazioni della sua Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ)[3], creando così, per quanto possibile, una convergenza tra i diversi dati inseriti;

Giustizia

3. riconosce l'importanza che le relazioni sullo Stato di diritto attribuiscono ai sistemi giudiziari, in particolare per quanto riguarda la legittimità, l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, nonché la nomina, la promozione, la destituzione e le decisioni relative ai giudici; riconosce che non esiste un sistema comune dell'Unione per la nomina dei giudici; ricorda, tuttavia, che tutti gli Stati membri devono rispettare le

[1] Cfr. parere 2/2013 della Corte di giustizia dell'Unione europea (Seduta plenaria) del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 168.
[2] Ibidem, punto 191.
[3] Cicli di valutazione CEPEJ.

norme minime del Consiglio d'Europa[4] e della CGUE[5]; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di consigli della magistratura indipendenti, che devono essere composti per un'ampia maggioranza da giudici eletti dai propri pari e dotati di effettiva autorità in materia di selezione, avanzamento e procedure disciplinari riguardanti i giudici; si rammarica profondamente del fatto che non tutti gli Stati membri abbiano adempiuto pienamente ai propri obblighi al riguardo;

4. esorta la Commissione a continuare a monitorare attentamente i quadri giuridici degli Stati membri al fine di valutarne l'allineamento con le suddette raccomandazioni; invita inoltre la Commissione a insistere maggiormente sull'attuazione di tali cruciali riforme nei casi in cui i sistemi degli Stati membri non rispettino le norme prescritte;

5. riconosce che l'ultima relazione rivela un certo progresso in diversi Stati membri per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura; si compiace, in proposito, della possibilità di bloccare i fondi dell'UE, se necessario, nell'ambito del meccanismo di condizionalità[6], come confermato dalla CGUE[7], o nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza[8]; sottolinea, tuttavia, che le violazioni dell'indipendenza della magistratura continuano a destare preoccupazione in alcuni Stati membri, quali le procedure disciplinari in corso nei confronti dei giudici per il contenuto delle loro decisioni, i problemi relativi alla composizione dei consigli della magistratura e dei più alti organi giurisdizionali nazionali rispetto al principio del giudice stabilito per legge, ecc.;

6. ricorda che un sistema giudiziario equo ed efficiente che garantisca a tutti l'accesso alla giustizia richiede un bilancio e finanziamenti adeguati degli organi giudiziari; si rammarica che la relazione riveli ancora l'esistenza di gravi carenze a tale riguardo, le quali sembrerebbero ostacolare in particolare la pronuncia in merito a casi di corruzione di alto profilo; sottolinea, tuttavia, che anche i cittadini devono disporre di un'assistenza legale e di mezzi di ricorso sufficienti; invita la Commissione, in tale contesto, a includere nella prossima relazione sullo Stato di diritto valutazioni sull'applicazione dell'*acquis* dell'UE sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale, come la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2023, tesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime

[4] Briefing – "Council of Europe standards on judicial independence" (Norme del Consiglio d'Europa sull'indipendenza della magistratura), Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 25 maggio 2021.

[5] Ad esempio, sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018 nella causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas*, EU:C:2018:117, o sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 19 novembre 2019, *A.K. /Krajowa Rada Sądownictwa*, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982. Cfr. anche briefing – "European Court of Justice case law on judicial independence" (Giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull'indipendenza della magistratura", Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 19 luglio 2021.

[6] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, GU L 433 I, 22.12.2020, pag. 1.

[7] Cfr. sentenza della Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 16 febbraio 2022, *Ungheria/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-156/21, EU:C:2022:97, e sentenza della Corte di giustizia (Seduta plenaria) del 16 febbraio 2022, *Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, C-157/21, EU:C:2022:98.

[8] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie[9], dal momento che la giurisprudenza della CGUE rivela che sussistono a tutt'oggi problemi relativi alla sua interpretazione;

7. ricorda che anche la magistratura inquirente, indipendentemente dalla sua posizione nel sistema nazionale di divisione dei poteri dello Stato, deve essere libera da indebite pressioni politiche; osserva che in alcuni Stati membri sono stati compiuti alcuni progressi; deplora, tuttavia, il fatto che esistano ancora sistemi in cui il governo può emettere decisioni vincolanti nei confronti dei magistrati inquirenti in casi particolari, in cui il mandato è vincolato a un processo politico o in cui le funzioni di ministro e procuratore generale coincidono, il che consente un'indebita influenza politica e crea problemi per il riconoscimento reciproco[10];

8. sottolinea, in particolare, che la questione delle "porte girevoli" non si limita alle preoccupazioni per il passaggio di ex ministri al settore privato dopo l'incarico pubblico, ma si estende alle situazioni in cui una persona può ricoprire un ruolo importante all'interno della magistratura o della procura immediatamente dopo l'incarico di ministro o l'adesione a un partito politico;

9. invita la Commissione a tenere in debita considerazione tali esempi nelle sue prossime relazioni sullo Stato di diritto nell'Unione europea; esorta la Commissione a invitare vigorosamente gli Stati membri ad astenersi da tali pratiche, in particolare attuando disposizioni giuridiche che impediscano proattivamente a ex ministri e importanti esponenti politici di assumere posizioni di leadership in seno alle corti superiori di giustizia o alle procure, salvaguardando in tal modo l'indipendenza e l'integrità di tali vitali istituzioni;

Lotta alla corruzione

10. afferma che la corruzione è una minaccia che può distruggere le democrazie e deve essere combattuta in tutte le sue forme; esprime preoccupazione per il fatto che l'ultima relazione evidenzia progressi nulli o molto lenti in diversi Stati membri rispetto alle misure anticorruzione; è estremamente preoccupata per la riluttanza a istituire registri dei lobbisti, registri per la trasparenza e adeguati sistemi di dichiarazione della situazione patrimoniale da parte di titolari di cariche pubbliche e alti funzionari, nonché per la mancanza di volontà politica di introdurre norme rigorose nell'ambito delle politiche in materia di "porte girevoli"; evidenza, in tale contesto, l'importanza di una procedura legislativa trasparente con ampio accesso ai documenti, e di norme volte a garantire il massimo livello di trasparenza e responsabilità nella pubblica amministrazione e nel processo decisionale pubblico al fine di prevenire la corruzione[11];

11. chiede, in tale contesto, che tutte le istituzioni dell'UE rispettino le norme più rigorose al

[9] GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41 e rettifica nella GU L 32 del 7.2.2003, pag. 15.
[10] Ad esempio, il parere n. 9 del 17 dicembre 2014 del Consiglio consultivo dei procuratori europei sulle norme e i principi europei che riguardano il pubblico ministero.
[11] Al riguardo, cfr. l'articolo 3 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2023, sulla lotta alla corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0234).

fine di prevenire la corruzione, quali, tra le altre, la creazione di un efficace organismo etico dell'UE, la piena applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001[12] sull'accesso ai documenti, e la piena applicazione del principio di condizionalità in merito al registro per la trasparenza dell'UE; invita gli Stati membri a raggiungere quanto prima un accordo sulla proposta di direttiva anticorruzione;

12. riconosce il notevole aumento, negli ultimi anni, del peso dei fondi stanziati dall'Unione europea, compresi i fondi NextGenerationEU; riconosce che la presenza di disposizioni giuridiche nella legislazione degli Stati membri volte a prevenire l'uso improprio di tali fondi ha assunto di conseguenza la massima importanza;

13. invita la Commissione, nell'ambito delle sue prossime relazioni sullo Stato di diritto, a includere una valutazione dell'evoluzione della legislazione degli Stati membri negli ultimi anni in merito al controllo dell'utilizzo appropriato dei fondi pubblici, nonché i meccanismi giuridici in atto per far fronte a un eventuale utilizzo improprio dei fondi pubblici;

14. esorta inoltre la Commissione, nei casi in cui si accerti che il livello di tutela dei fondi pubblici è stato ridotto, a dialogare tempestivamente con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, chiedendo la rapida attuazione delle misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.

[12] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).